



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
IV Sezione Civile

Sent. 5449/09
Rep. 3601/09

Il Giudice Istruttore Dott. Laura Tragni, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato promossa con atto di citazione notificato l'11/10/2006

da

██████████ (C.F. ██████████) elettivamente domiciliato in Milano, ██████████ presso lo studio dell'Avv. Silvia Terracciano che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione

- ATTORE -

contro

██████████ (C.F. ██████████), elettivamente domiciliata in Milano, ██████████ presso lo studio degli Avv. Tommaso Macchi Alfieri e Pietro Rosaschino che la rappresentano e difendono per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

- CONVENUTA -

All'esito della discussione orale svoltasi nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come a verbale che precede, visto l'art. 281 sexies c.p.c.

- premesso che tra i signori ██████████ e ██████████ è intercorsa una comunione legale dei beni protrattasi dal 3/12/1994

(data del matrimonio) al 2/5/2005, data del decreto di omologazione della separazione personale consensuale emesso dal Tribunale di Milano, a decorrere dalla quale è subentrata tra le parti una comunione ordinaria;

- rilevato che in costanza di matrimonio i coniugi hanno acquistato un appartamento con annessa cantina e un box in [REDACTED] a Novate Milanese ed un altro appartamento con annesso solaio sito sempre in Novate alla [REDACTED] (doc. 2 e 3 fascicolo attoreo);
- che tali acquisti, ricadendo nella previsione di cui all'art. 177 lett a) c.c., sono entrati a far parte della comunione legale non potendosi giungere a diversa conclusione, in relazione all'immobile di [REDACTED], sulla scorta delle affermazioni sostenute dalla convenuta in ordine all'avvenuto acquisto di detto appartamento in parte con i proventi della vendita di un'altra unità immobiliare di sua esclusiva proprietà acquistata in epoca antecedente al matrimonio;
- rilevato invero che tale circostanza, pur confermata, nella sostanza dalla controparte, non appare idonea ad escludere il bene dalla comunione legale dal momento che, proprio in virtù dello spirito che caratterizza il regime di comunione quale regime patrimoniale della famiglia, la convenuta ha liberamente deciso di non avvalersi degli strumenti che le avrebbero permesso di vincere la presunzione di cui all'art. 177 c.c. quali ad esempio, l'acquisizione della dichiarazione espressa dal coniuge all'atto dell'acquisto ai fini dell'esclusione della contitolarità o di altra dichiarazione idonea a far constare il reinvestimento di beni personali quale eccezione rispetto alla disciplina ordinaria del regime di comunione;
- rilevato che va ritenuto del pari ricompreso nella comunione anche l'immobile di [REDACTED], non avendo l'attore fornito idonea prova in ordine all'utilizzo per l'acquisto dello stesso di proventi ricevuti dai propri genitori tale non potendosi ritenere la mera produzione di assegni bancari e circolari privi di qualsivoglia riferimento in ordine alla provenienza degli stessi e della relativa provvista;

- dato atto che le parti sono addivenute, nel corso del giudizio (cfr. verbale d'udienza del 14/6/2007), alla concorde valutazione degli immobili ricadenti nella comunione ed hanno altresì formulato concorde richiesta di attribuzione dell'appartamento di [REDACTED] (stimato in € 430.000,00) alla signora [REDACTED] e dell'unità immobiliare di [REDACTED] (valutato in € 152.500,00) al signor [REDACTED];
- rilevato che non possono trovare accoglimento nella determinazione delle somme dovute a congruaglio, il cui pagamento non può che essere immediato in quanto ricollegato al momento dell'acquisto della proprietà senza possibilità di irrituali differimenti come viceversa domandato dalla convenuta, nè la richiesta della signora [REDACTED] - formulata sulla base di pretesi rapporti di dare/avere con la controparte - di decurtazione della somma dalla stessa asseritamente sostenuta per lavori di straordinaria manutenzione dell'appartamento di [REDACTED] trattandosi di affermazione rimasta del tutto priva di adeguato riscontro probatorio nè quella di riconoscimento di un canone di locazione o di una indennità di occupazione dell'immobile di [REDACTED] occupato dai genitori del [REDACTED] rimasti estranei al presente giudizio, stante l'evidente carenza di legittimazione passiva in capo all'attore;
- preso atto, quanto all'autovettura ancora ricompresa nella comunione (Jeep Gran Cherokee CRD Overland immatricolata nel 2004), della richiesta dell'attore di assegnazione a sé di tale veicolo valutabile ad oggi, tenuto conto dell'epoca di immatricolazione, in € 19.300,00;
- rilevato infine che sussistono giusti motivi, attesa la natura della causa, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio compresi gli oneri, anche fiscali, necessari per rendere la presente sentenza opponibile ai terzi, mediante l'esecuzione delle formalità di trascrizione e di tutte le attività e gli adempimenti ad essa strumentali

P. Q. M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe

indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:

dichiara

lo scioglimento della comunione ordinaria esistente *inter partes* e preso atto dell'accordo divisionale intervenuto fra le stesse

attribuisce

all'attore [redacted] nel complesso edilizio denominato [redacted] [redacted] sito in Novate Milanese, [redacted] la piena proprietà dell'appartamento al piano rialzato della "Casa A" di due locali oltre servizi con annesso solaio al piano quinto sottotetto il tutto censito al N.C.E.U. del Comune di Novate Milanese al foglio 10, mapp. 90, sub. 2, via Vignone n. 58, piani T-5, Z.C.U, Cat. A/3, Cl. 3, vani 4, R.C. € 247.90;

attribuisce

alla convenuta [redacted] nel complesso edilizio denominato [redacted] [redacted] sito nel Comune di Novate Milanese, [redacted] angolo [redacted] la piena proprietà:

1) dell'appartamento amministrativamente distinto con la sigla NA4 al piano terra del Corpo "A" composto di tre locali oltre ai servizi con annessa cantina al piano interrato e porzione di giardino, il tutto censito al N.C.E.U. del Comune di Novate Milanese alla partita n. 1.005.616, foglio 15, mapp. 290, sub. 13 graffato al mapp. 291, [redacted] n. SC - piano T-S1, Cat. A/3, Cl. 5, vani 4,5, R.C. L. 742.500;

2) del box autorimessa amministrativamente distinto con il n. 8 al piano interrato Corpo "A" censito al N.C.E.U. del Comune di Novate Milanese alla partita 1.005.616, foglio 15, mapp. 290, sub. 31, [redacted] n. SC, piano S1, Cat. C/6, Cl. 4, mq. 20, R.C. L. 134.000;

determina

in € 138.750,00 l'importo a conguaglio dovuto dalla signora Sala a favore del signor [redacted] oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo;

attribuisce

la piena proprietà dell'autovettura Jeep Gran Cherokee CRD Overland tg. CM

523 RD al signor ██████████ determinando in complessivi € 9.650,00 l'importo a conguaglio dovuto da quest'ultimo a favore della controparte, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo;

ordina

alla competente Agenzia del Territorio-Conservatoria dei RR.II. ed al PRA la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità per l'ufficiale precedente;

pone

gli oneri anche fiscali di registrazione della sentenza a carico delle due parti in ragione di una metà per ciascuno ed in solido fra loro;

dichiara

integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura datane in udienza.

Così deciso in Milano l'1/4/2009.

Il Giudice

Dott. Laura Tragni

